

STUDIO ASSOCIATO SANTECECCHI
CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Via C. Colombo, 436 – 00145 ROMA
Tel. 06/5416800 – 06/5416801 – Fax 06/59601838
Mail: info@studiosantececchi.it
PEC : studiosantececchi@legalmail.it

Roma, 02 marzo 2015

Circolare n. 4/2015

Ai Sigg. Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: ***Fattura elettronica***

Premessa

- Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applicherà dal 31 marzo 2015 ai restanti Enti Nazionali e alle Amministrazioni Locali. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.
- La legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), all'art. 1, commi 325-328, ha definito cosa si intende per fattura elettronica e precisato quali sono i requisiti e le modalità di utilizzo delle stesse mediante sistemi di controllo e gestione.
- L'Agenzia delle Entrate, con circolare 18/E del 24.06.2014 ha diramato istruzioni operative relative alla disciplina sulla fatturazione elettronica.

Definizione

- Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. Al riguardo non rileva il tipo di formato originario (elettronico o cartaceo) utilizzato per la creazione della fattura, ma la circostanza che essa sia in formato elettronico quando viene trasmessa e ricevuta dal destinatario.

Esempi:

- *non sono elettroniche le fatture create in formato elettronico tramite un software di elaborazione di testi e successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo;*
- *sono fatture elettroniche quelle create in formato cartaceo e successivamente trasformate in documenti in informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es. posta elettronica).*

- L'utilizzo della fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario, che può avvenire anche mediante comportamento concludente (es. registrazione o pagamento della stessa); non è quindi necessario un accordo formale, precedente o successivo alla fatturazione. L'eventuale mancata accettazione del destinatario non impedisce all'emittente di considerarla elettronica (con conseguente obbligo di conservazione elettronica). Pertanto la decisione del destinatario non influenza gli adempimenti dell'emittente.

Requisiti della fattura elettronica

- Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.
- Autenticità dell'origine: l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura devono essere certi. Il requisito è obbligatorio sia per il fornitore/prestatore che per il cessionario/committente (soggetti passivi). Entrambi possono assicurarla indipendentemente l'uno dall'altro.
- Integrità del contenuto: i dati obbligatori non possono essere alterati. Il requisito è obbligatorio sia per il fornitore/prestatore che per il cessionario/committente (soggetti passivi). Entrambi possono assicurarla indipendentemente l'uno dall'altro oppure congiuntamente.
- Leggibilità: la fattura ed i suoi dati devono essere resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile sul monitor o tramite stampa; inoltre deve

essere possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.

Se il cedente/prestatore ha incaricato il cliente o un terzo per l'emissione della fattura elettronica, generalmente l'origine e l'integrità del documento sono garantiti dal soggetto emittente.

Utilizzo di sistemi di controllo di gestione

- L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite attraverso vari sistemi tra cui l'utilizzo del sistema di controllo di gestione introdotto con la legge di stabilità 2013.

Si tratta di un sistema che assicura un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibili.

Esso deve permettere di documentare la storia di un'operazione dal suo inizio (esempio: ordine di acquisto) fino al suo completamento (esempio: registrazione finale dei conti annuali) e di effettuare le seguenti verifiche:

- che l'ordine di acquisto corrisponda a quanto inviato dal fornitore e a quanto effettivamente consegnato;
- che la fattura sia corretta;
- che il pagamento sia stato effettuato e sia corrispondente alla fattura stessa.

In pratica i dati della fattura devono essere verificabili con almeno una fonte indipendente dall'emittente; ad esempio l'importo complessivo lordo di una fattura deve essere riscontrabile sull'estratto conto bancario.

Novità

- Con circolare n. 18/E del 24.06.2014, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato, con riferimento all'obbligo di utilizzo delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate con le Amministrazioni Pubbliche (Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Previdenziali) e tutti gli altri Enti della Pubblica Amministrazione, alcune delle novità riguardanti il contenuto della fattura.
- La fattura elettronica, oltre quanto già indicato, deve contenere:

- il codice identificativo di gara (**CIG**), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità (pagamenti in favore di Enti Previdenziali, Assicurativi e Istituzionali, nonché quelli in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi);
- in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, il codice unico di progetto (**CUP**).

Tali dati serviranno ad assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Termini

- Il termine del 6 giugno 2015, previsto originariamente per l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei confronti di tutti gli altri Enti della Pubblica Amministrazione, è stato anticipato al 31 marzo 2015.
- Tale termine è applicabile anche all'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti degli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni, ASL, ospedali ecc) che non era stato ancora fissato.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualunque ulteriore informazione e nel frattempo Vi inviamo distinti saluti.

Studio Associato Santececchi